



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 5 del Consiglio comunale

OGGETTO: Concessione in uso malghe Agnerola e Morosna: sospensione del vincolo di uso civico ex artt. 13, comma 2, e 15 della L.P. 14.06.2005 n. 6 e approvazione disciplinare.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **quattordici** del mese di **febbraio**, alle ore 17.00, presso il Teatro Blu a Imer, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Anna - Consigliere Comunale
4. Bettega Federica - Consigliere Comunale
5. Bettega Martina - Consigliere Comunale
6. Bettega Valentino - Consigliere Comunale
7. Centa Vittore - Consigliere Comunale
8. Dalla Sega Aurora - Consigliere Comunale
9. Furlan Gian Franco - Consigliere Comunale
10. Gaio Maurizio - Consigliere Comunale
11. Gubert Daniele - Consigliere Comunale
12. Marsiletti Stefano - Consigliere Comunale
13. Meneghel Giovanni - Consigliere Comunale
14. Nicolao Antonio - Consigliere Comunale
15. Rigoni Sara - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Santuari dott. Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Centa Vittore e Furlan Gian Franco.**

OGGETTO: Concessione in uso malghe Agnerola e Morosna: sospensione del vincolo di uso civico ex artt. 13, comma 2, e 15 della L.P. 14.06.2005 n. 6 e approvazione disciplinare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il relatore comunica:

il Comune di Imèr è proprietario delle malghe Agnerola e Morosna in C.C. Imèr ed intende concederle in uso per la durata di sei anni;

con deliberazione n. 83 di data 17.11.2015 la Giunta comunale concedeva in uso all'Azienda agricola Vio Federica con sede in Eraclea (VE) la malga di proprietà comunale Agnerola, comprensiva di fabbricati e relativo pascolo, per il periodo di sei anni decorrente dalla stipula del contratto e verso un corrispettivo annuo di euro 14.000,00 con termine finale il 21.12.2021;

con deliberazione n.82 di data 17.11.2015 la Giunta comunale concedeva in uso all'Azienda agricola Vio Federica con sede in Eraclea (VE) la malga di proprietà comunale Morosna, costituita da solo pascolo, per il periodo di sei anni decorrente dalla stipula del contratto e verso un corrispettivo annuo di euro 600,00 con termine finale il 21.12.2021;

A seguito delle manifestazioni di interesse pervenute da parte di residenti e non, sono stati effettuati degli approfondimenti con la richiesta di parere al Servizio Autonomie Locali, acquisito al prot. comunale n. 4935 di data 23.12.2021, che si allega quale parte integrante (All. A) alla presente deliberazione.

L'esercizio tradizionale del diritto d'uso civico spetta, ai sensi dell'articolo 2 della L.P. 14 giugno 2005 n. 6, ad ogni residente nel comune o nella frazione nei limiti del bisogno del nucleo familiare e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto di assegnazione di terre e di indicazione degli usi civici e dal regolamento per l'esercizio dei diritti di uso civico relativi al comune o alla frazione che stabiliscono, rispettivamente, quali siano i diritti d'uso civico riconosciuti e le modalità per l'esercizio dei diritti.

Come chiarito dalle linee guida allegate alla Deliberazione di Giunta Provinciale n° 731 del 6 maggio 2015, i bisogni del nucleo familiare, e solo i bisogni, costituiscono il criterio normativo per la disciplina delle modalità di esercizio dei diritti e di godimento dei beni di uso civico anche in vista della tutela delle generazioni future, le cui aspettative non devono essere pregiudicate da utilizzazioni attuali eccedenti i bisogni. Quindi potrebbe riconoscersi come esercizio dell'uso civico l'alpeggio di pochi capi di bestiame per ogni nucleo familiare.

Il regolamento d'uso per il godimento dei beni demaniali del comune di Imèr all'articolo 9 prevede che "I diritti delle popolazioni non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'articolo 1021 del codice civile che stabilisce: "Chi ha l'uso di un fondo non può raccogliere i frutti se non per quanto sia necessario ai suoi bisogni e quelli della famiglia".

La domanda formulata dal signor G.T. ed altri con le note di data 8 agosto, 9 ottobre 2021 e 11 gennaio 2022, acquisite al prot. comunale n. 2960 di data 9.08.2021 e n. 102 di data 11.01.2022, potrebbe essere considerata come richiesta di esercizio del diritto d'uso civico nel limite in cui la stessa rispetti i limiti del bisogno del nucleo familiare e dell'esercizio collettivo, stabiliti dalle norme nazionali, provinciali e regolamentari citate.

In riferimento alle linee guida allegate alla Deliberazione di Giunta Provinciale n° 731 del 6 maggio 2015 che limitano il diritto di pascolo a pochi capi di bestiame per ogni nucleo familiare, e considerato l'elenco di potenziali aventi diritto fornito in sede di richiesta, si rileva come, escludendo dai richiedenti E. B. in quanto

non residente nel Comune di Imer e limitando il diritto di uso civico massimo da assegnare a 3 (tre) U.B.A. per nucleo familiare come previsto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data odierna, il totale degli UBA che potrebbero essere monticati alle condizioni dell'uso civico è pari a 27,6 (ventisette virgola sei) U.B.A..

Poichè il carico ottimale complessivo delle malghe Agnerola e Morosna è pari a 40 (quaranta) U.B.A, è evidente che l'assegnazione dei pascoli alle condizioni dell'uso civico non garantisce il mantenimento del "patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come proprietà intergenerazionale" come previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 168.

Una richiesta che ecceda i limiti del bisogno del nucleo familiare comporta la necessità dell'adozione di un provvedimento di sospensione del vincolo di uso civico sui beni interessati (e ciò vale anche nel caso in cui il concessionario sia titolare del diritto di uso civico).

Alla luce anche del recente parere n. 00077/2021 emesso dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, nell'Adunanza di Sezione dell'8 settembre 2021, a corredo del D.P.R. 19 novembre 2021, che ribadisce la necessità di sospendere il vincolo di uso civico prima di procedere alla concessione in uso, propongo quindi di sospendere, per il periodo di durata della concessione in uso, che verrà fissata in anni 6, corrispondenti a 6 stagioni d'alpeggio (2022 – 2027), l'esercizio del diritto di uso civico ai sensi degli artt. 13 c. 2 e 15 della L.P. 6/2005 e s.m.;

La sospensione del vincolo va disposta alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 15 della L.P. 6/2005 e cioè: la concessione in uso deve prevedere le forme specifiche di utilizzo dei beni, il corrispettivo, la durata dell'utilizzo nonché gli obblighi e le garanzie poste a carico del concessionario a tutela dei beni di uso civico, affinché ne consegua un beneficio per la generalità degli abitanti del comune.

A garanzia del diritto di uso civico dei richiedenti, si dispone quindi che la concessione in uso, nel prevedere forme specifiche di utilizzo del bene, preveda che il concessionario garantisca, in relazione alle effettive e reali richieste di esercizio del diritto di uso civico avanzate dai titolari, l'esercizio dello stesso.

Come previsto dall'articolo succitato e dalle linee guida allegate alla Deliberazione di Giunta Provinciale n° 731 del 6 maggio 2015, propongo inoltre l'approvazione del disciplinare tecnico economico per la concessione in uso delle malghe Agnerola e Morosna e relativi pascoli, con annessi schemi dei verbali di consegna e riconsegna, carico e scarico che si allegano alla presente deliberazione (All. B).

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'assessore;

CONSIDERATO che risulta interesse primario del Comune garantire la gestione delle malghe in oggetto al fine di assicurare il buon mantenimento degli stabili, la coltivazione e la bonifica dei pascoli;

VISTO il parere espresso dal Servizio Autonomie Locali e il disciplinare tecnico economico per la concessione in uso delle malghe Agnerola e Morosna e relativi pascoli, con annessi schemi dei verbali di consegna e riconsegna, carico e scarico, allegati alla presente deliberazione quale parti integranti e sostanziali sub lett. A) e B);

RITENUTO, nella fattispecie, di ricorrere alla forma della concessione in uso, onde meglio tutelare il Comune, trattandosi di bene gravato da uso civico;

RITENUTO peraltro di sospendere, per il periodo di durata della concessione in uso, che sarà fissata in anni 6, corrispondenti a 6 stagioni d'alpeggio (2022 – 2027), l'esercizio del diritto di uso civico ai sensi della L.P. 6/2005, per le motivazioni di cui in premessa;

Preso visione dell'emendamento presentato dal Gruppo consiliare di Minoranza "Vivlmer – Primiero Bene Comune" sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto

“Concessione in uso malghe Agnerola e Morosna: sospensione del vincolo di uso civico ex artt. 13, comma 2, e 15 della L.P. 14.06.2005 n. 6 e approvazione disciplinare”, che per maggior chiarezza si allega in copia (Allegato 1) e posto in discussione e votazione ai sensi dell’articolo 54, comma 6, lettera b) del Regolamento del Consiglio comunale (emendamenti soppressivi, modificativi, aggiuntivi).

Si procede con la discussione e votazione dell’emendamento sotto indicato:

- nel dispositivo, integrare il p.to 5, come di seguito

Di demandare alla Giunta comunale l’approvazione del bando di concessione per l’affidamento del compendio pastorale di cui trattasi, **applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e adottando i criteri qualificanti l’offerta tecnica quali:**

- a) **Progetto dettagliato di valorizzazione, promozione e miglioramento delle risorse immateriali della malga, con riferimento ad aspetti quali la sostenibilità ambientale, il benessere animale, le filiere corte ed il prodotto locale, l’offerta di servizi e la cultura dell’alpeggio.**
- b) **Progetto di miglioramento materiale della malga (ad esempio, proposte di sostituzione delle staccionate, cartellonistica nuova, realizzazione di recinzioni per la turnazione del pascolo, realizzazione di nuovi punti di abbeverata realizzati con materiali naturali...)**
- c) **Monticazione della malga con animali provenienti dalle stalle site sul territorio comunale e dei comuni confinanti**
- d) **Maggior durata del periodo di monticazione rispetto alla durata minima prevista dal Disciplinare tecnico-economico, purchè contenuta entro i limiti stabiliti dal Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.**
- e) **Formazione professionale della persona fisica preposta alla gestione della malga e dei coadiuvanti familiari**

Sentiti gli interventi dei consiglieri, come riportati nel verbale di seduta e constatato che il Consiglio comunale con voto palese per alzata di mano ha votato l’emendamento con 6 voti favorevoli (Gruppo di minoranza e Giovanni Meneghel), 9 contrari e 0 astenuti su 15 consiglieri presenti e votanti e pertanto, il Consiglio comunale non approva e respinge l’emendamento sopra indicato.

visto il Regolamento d’uso per il godimento dei beni demaniali comunali del Comune di Imèr;

vista la L.P. sugli usi civici n. 6 del 14 giugno 2005 e ss.mm. ed il Decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg

preso atto che il Consiglio comunale di Imèr con provvedimento n. 48 del 28.12.2021 ha approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

visto lo Statuto Comunale;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 29.03.2018;

acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dell’atto, in relazione alle sue competenze, espresso ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;

acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile dell’atto ai sensi ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;

con voti favorevoli nr. 9, contrari nr. 5 (Gruppo consiliare di minoranza) e astenuti nr.1 (Giovanni Meneghel), espressi con voto palese per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti ed accertati dal Sindaco con l’assistenza degli scrutatori previamente designati;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, ex articoli 13, comma 2, e 15 della L.P. 14.06.2005, n. 6 recante” Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico” e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 06.04.2006 n. 6 -59/Leg, la sospensione del diritto di uso civico gravante sulle strutture comunali di malga Agnerola e malga Morosna e sul relativo pascolo, costituiti dalle seguenti realtà:
 - fabbricato p.ed. 424 – 783 -784 (Agnerola) in C.C. Imer – casera – stallone – ex porcillaia
 - sedime p.ed. 420/7 – 420/8 (Morosna) in C.C. Imer
 - pp.ff. .42/7 - .42/8 – 2948 – 2949 – 2951/1 – 2952/1 – 2953 – 2954/1 – 2954/2 – 2972/2 – 2972/4 2972/8 2974/1 in C.C. Imer inerenti l’area pascolo come indicati nello schedario dei pascoli curato dalla PAT, per l’intera durata della concessione
2. di precisare che il diritto di uso civico sui beni oggetto di concessione (compendi di malga Agnerola e Morosna e aree a pascolo) viene sospeso per tutta l’intera durata della nuova concessione in uso stabilita in anni sei, corrispondenti a sei stagioni d’alpeggio (2022-2027), ai sensi dell’art. 15 della L.P. 15.06.2005, n. 6 e ss.mm.
3. di approvare il disciplinare tecnico economico per la concessione in uso delle malghe Agnerola e Morosna e relativi pascoli con annessi schemi dei verbali di consegna e riconsegna, carico e scarico, (allegato sub. B).
4. di stabilire che nel bando di gara per la concessione in uso delle malghe Agnerola e Morosna dovrà essere previsto l’obbligo a carico del concessionario di garantire l’esercizio d’uso civico di pascolo agli aventi diritto con le modalità indicate nella delibera consiliare n. 4 di data odierna;
5. Di demandare alla Giunta comunale l’approvazione del bando di concessione per l’affidamento del compendio pastorale di cui trattasi;
6. Di respingere l’emendamento proposto dal Gruppo consiliare VivImer – Primiero Bene Comune
7. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione riportante il seguente risultato: favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Gruppo consiliare di minoranza) e astenuti n. 0, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, stante l’urgenza di procedere con l’approvazione del bando di concessione in uso.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Santuari dott. Alberto

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Bettega Camillo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI IMÈR

Provincia di Trento

MALGHE AGNEROLA E MOROSNA

**DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE MALGHE
AGNEROLA E MOROSNA E RELATIVI PASCOLI**

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente **Disciplinare tecnico – economico per la gestione delle malghe** fa parte integrante -ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n.4 – dell'atto di concessione delle malghe **Agnerola e Morosna** di proprietà del Comune di Imèr.

L'oggetto della concessione, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione della malga considerata nel suo complesso di pascolo, prato-pascolo, bosco ed infrastrutture, secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 – Descrizione delle malghe

La consistenza delle superfici pabulari delle malghe, come desunto dallo schedario dei pascoli curato dalla PAT (aggiornamento gennaio 2022), soggetto a periodiche revisioni, è pari a:

	AGNEROLA	MOROSNA	TOTALE
pascoli puliti senza tara Ha	29,5537	12,7710	42,3247
pascoli con tara 20% Ha	3,1087	3,3164	6,4251
pascoli con tara 50% Ha	16,0607	13,4771	29,5378
TOTALE sup. lorda Ha	48,7230	29,5645	78,2875
TOTALE sup. netta Ha	40,0711	22,1627	62,2338

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

Comune catastale	p.f.	Superficie mq
Imèr	.42/7	68
Imèr	.42/8	108
Imèr	2948	58
Imèr	2949	428.446
Imèr	2951/1	4.050
Imèr	2952/1	78.713
Imèr	2953	17.6136
Imèr	2954/1	39.482
Imèr	2954/2	13
Imèr	2972/2	1.121
Imèr	2972/4	5
Imèr	2972/8	8.463
Imèr	2974/1	46.214

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Art. 3 – Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)

La malga è destinata prioritariamente per il pascolo di bovini.

La presenza di equini ed ovicaprini è ammessa in percentuale non superiore al 20% del carico complessivo, esclusivamente nei pascoli di malga Morosna e opportunamente recintati.

E' ammessa la deroga alla percentuale di cui sopra esclusivamente per soddisfare le richieste uso civico di cui al successivo art. 6.

Art. 4 – Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a 90 giorni né eccedere il periodo dal 01.05 al 31.10 di ogni anno, nel rispetto della vigente normativa e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Art. 5 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di **40 U.B.A.** (unità bovine adulte) così determinabili:

- ✓ - Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- ✓ - Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- ✓ - Equini della specie asinina e relativi ibridi di oltre 6 mesi = 0,5 U.B.A.
- ✓ - Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- ✓ - Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- ✓ - Ovini = 0,15 U.B.A.
- ✓ - Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del custode forestale di zona (o suo sostituto) e di un rappresentante dell'Amministrazione comunale.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario secondo quanto disposto dall'art.25 salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero **minimo di 30 UBA**, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 – Monticazione capi di proprietà degli aventi diritto agli usi civici di Imèr

Il Concessionario dovrà garantire la monticazione dei capi di proprietà degli aventi diritto agli usi civici del Comune di Imèr che saranno comunicati annualmente dall'Amministrazione entro il mese di marzo.

Art. 7 - Condizioni igienico-sanitarie

Il Concessionario si impegna a rispettare le direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia Autonoma di Trento deliberata annualmente dalla Giunta Provinciale.

Il Concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a qualsiasi causa.

Art. 8 – Manutenzione ordinaria (interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, compresa la tinteggiatura annuale dei locali della malga, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi, compresa la gestione dell'acquedotto a partire dalle opere di presa. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto

In ogni caso nessuna spesa potrà far capo al Comune in ordine della gestione dell'immobile e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico dell'affittuario. Il Concessionario dovrà, pertanto, svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine in modo di assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave da parte del Concessionario sono a carico dello stesso.

Art. 9 - Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione in uso, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il Concessionario possa opporsi e senza poter pretendere indennizzo o risarcimento alcuno.

Le migliorie da eseguire da parte del Concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se la stessa lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in ripristino a proprie spese.

All'inizio della stagione di monticazione il proprietario e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari da eseguirsi, "in conto affitto" direttamente dal concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

Qualora non vi provveda il concessionario, il Comune può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dall'atto di concessione e le sanzioni comminate ai sensi del successivo art. 25.

Art. 10 - Oneri generali a carico del Concessionario

Durante la gestione della malga, il Concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il Concessionario o il soggetto preposto alla gestione della malga dovrà essere provvisto di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il Concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il Concessionario dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, effettuando la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchinari ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

Il Concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al Concessionario, va segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione, il Concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il Concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 11 - Oneri particolari del Concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il Concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- α) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- β) i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- γ) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le normative vigenti con particolare attenzione a quelle sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- δ) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva;
- ε) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il Concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale, e provvedere alla tinteggiatura annuale;
 - effettuare tutti gli interventi di miglioramento fondiario sul prato-pascolo, pascolo e sulla viabilità, sentieri, acquedotti, fabbricati, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale di consegna;
 - mantenere un decoroso ordine all'esterno delle malghe;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 12 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 13 Responsabilità civili

Durante il periodo indicato nell'atto di concessione il Concessionario assume intera e diretta responsabilità per ogni danno che per fatto proprio, dei propri collaboratori, dipendenti e degli animali monticati potesse derivare al Comune di Imèr e/o a terzi.

Il Concessionario sarà obbligato a coprire i rischi per responsabilità civile verso terzi dipendenti dalla propria attività e dall'esercizio degli impianti tecnologici con polizza assicurativa per un massimale pari ad almeno Euro 5.000.000,00.= (cinquemilioni/00). Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso la Segreteria Comunale prima della stipula del contratto di concessione.

Art. 14 - Durata della concessione

La durata della concessione è fissata dal 1 maggio 2022 al 31 ottobre 2027.

Art. 15 – Occupazione suolo di malga

Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dal Comune di Imèr durante la validità della concessione, nell'ambito della malga, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del Concessionario della malga e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi, comporta l'aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad ogni singola malga

Art. 16 Divieto di subaffitto/subconcessione

E' espressamente vietato il subaffitto/subconcessione senza l'autorizzazione del Comune proprietario, e ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto. E' autorizzata tuttavia la conduzione, previa comunicazione al Comune, a soci della stessa società assegnataria con forme contrattuali che comunque non impegnino la proprietà per periodi superiori a quelli previsti dalla concessione.

Art. 17 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari al 20% dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonchè per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo della concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI ECONOMICI

Art. 18 - Determinazione del canone derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga

Il canone annuo è stabilito dal Comune di Imèr tenuto conto delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, dello stato dei fabbricati, della presenza di servizi, della comodità di accesso alla malga stessa e, più in generale, del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo, deve essere pagato al Tesoriere Comunale per il 100% entro il 30 giugno di ogni anno contrattuale. Il canone è soggetto ad adeguamento automatico, senza che occorra esplicita domanda del concedente mediante applicazione del 100% della variazione dell'indice ISTAT costo vita per famiglia di operai ed impiegati verificatesi nel mese di marzo rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione, entro le scadenze previste, così come la subconcessione abusiva od il mutamento di destinazione d'uso di quanto concesso, produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del Comune di Imèr, in ogni caso il ritardato pagamento del canone comporterà, per il Concessionario, il pagamento di un interesse che viene concordato in misura pari all'interesse legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello pattuito per il pagamento senza che occorra costituzione in mora.

TITOLO III ASPETTI TECNICI

Art. 19 - Generalità

Il Concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Piano di sviluppo rurale e dalle relative disposizioni attuative, se e quando approvato.

Art. 20 - Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malgaro si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui.
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio.
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica) attuando un pascolamento veloce.
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per altre attività. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del Concessionario.
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento e in quelle rimaste prive di vegetazione arborea a seguito della tempesta Vaia e di prelievi fitosanitari.

Il pascolamento su superfici a pascolo alberato è consentito previa autorizzazione dell'Autorità forestale.

L'eventuale prevalenza in malga di bestiame asciutto, comporta l'obbligo del pascolo turnato, al fine di una migliore utilizzazione dell'erba ed una riduzione dei danni da calpestio.

Art. 21 - Contenimento della flora infestante

- α) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- β) L'eventuale uso di prodotti diserbanti o disseccanti sarà possibile solo dietro specifica autorizzazione dall'Autorità forestale.

Art. 22 - Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni **prodotte esclusivamente in malga**. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) non è possibile asportare il letame dalla malga;
- 2) Il letame prodotto dal bestiame va, di norma, asportato e distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- 3) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- 4) non è ammesso l'uso di concimi minerali se non su specifica autorizzazione dell'Autorità forestale;
- 5) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 23 – Controllo da parte del Comune proprietario

L'Amministrazione del Comune di Imèr individua il custode forestale (o suo sostituto) e un rappresentante dell'Amministrazione comunale quali soggetti preposti alla consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, e all'effettuazione di almeno due sopralluoghi all'anno in malga, uno in occasione del carico e uno in occasione dello scarico (con la redazione degli appositi verbali).

Agli stessi spetta il compito di controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico, e di effettuare in qualsiasi momento ispezioni sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico.

Art. 24 - Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza annuale della concessione, il Comune di Imèr, attraverso il custode forestale (o suo sostituto) e un rappresentante dell'Amministrazione comunale, in contraddittorio con il Concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, sulla base dell'inventario comunale della malga, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico – economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del Concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà al Comune di Imèr, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il Concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 – Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
art. 4 Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	€ 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 5 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	60,00
art. 8 Manutenzioni ordinarie	-mancata manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle strutture -mancata pulizia annuale della concimaia e della manutenzione e svuotamento a fine contratto delle fosse biologiche -asportazione fuori malga della legna assegnata	€ 1.000,00 € 1.000,00 € 200,00 a tonnellata
art. 21 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	€ 500,00 per ogni inadempienza
art. 22 Contenimento della flora infestante	rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	€ 300,00 per ogni inadempienza
Art. 23 Concimazione e gestione delle deiezioni	Mancato rispetto delle disposizioni previste	€ 500 per ogni inadempienza

Qualora il Concessionario si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga il Concedente si riserva la facoltà di prevedere l'esclusione del medesimo soggetto dalla concessione delle malghe di proprietà per i successivi 5 anni.

Art. 26 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di affitto o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il Concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il Concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario

ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del personale di custodia forestale, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 27 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 27, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del Concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subaffitto/subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo con un ritardo superiore a trenta giorni.

Luogo e data _____

Per l'Ente proprietario

Sig.

Per il Concessionario

Sig.



Comune di IMÈR (TN)
Gruppo consiliare VivImèr – Primo Bene Comune

Riunione del Consiglio Comunale di Imèr di lunedì 14 febbraio 2022

EMENDAMENTI

alla proposta di delibera avente oggetto:

Concessione in uso malghe Agnerola e Morosna: sospensione del vincolo di uso civico ex artt. 13, comma 2, e 15 della L.P. 14.06.2005 n. 6 e approvazione disciplinare.

A. Nelle premesse, al terzo paragrafo, correggere un refuso di battitura inerente al corrispettivo:

con deliberazione n.82 di data 17.11.2015 la Giunta comunale concedeva in uso all'Azienda agricola Vio Federica con sede in Eraclea (VE) via G. Donizetti n. 1 la malga di proprietà comunale Morosna, costituita da solo pascolo, per il periodo di sei anni decorrente dalla stipula del contratto e verso un corrispettivo annuo di euro **600,00 00** con termine finale il 21.12.2021;

B. Nel dispositivo, integrare il p.to 5 come di seguito:


Di demandare alla Giunta comunale l'approvazione del bando di concessione per l'affidamento del compendio pastorale di cui trattasi, **applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e adottando criteri qualificanti l'offerta tecnica quali:**

- a) **Progetto dettagliato di valorizzazione, promozione e miglioramento delle risorse immateriali della malga, con riferimento ad aspetti quali la sostenibilità ambientale, il benessere animale, le filiere corte ed il prodotto locale, l'offerta di servizi e la cultura dell'alpeggio.**
- b) **Progetto di miglioramento materiale della malga (ad esempio, proposte di sostituzione delle staccionate, cartellonistica nuova, realizzazione di recinzioni per la turnazione del pascolo, realizzazione di nuovi punti di abbeverata realizzati con materiali naturali...)**
- c) **Monticazione della malga con animali provenienti da stalle site sul territorio comunale e dei comuni confinanti**
- d) **Maggior durata del periodo di monticazione rispetto alla durata minima prevista dal Disciplinare tecnico-economico, purché contenuta entro i limiti stabiliti dal Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11.**
- e) **Formazione professionale della persona fisica preposta alla gestione della malga e dei coadiuvanti familiari**


Imèr, lunedì 14 febbraio 2022

I consiglieri

Daniele Gubert




Vittore Centa



Federica Bettega

Maurizio Gaio



Valentino Bettega